



# COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)



Reg. .... del .....

Prot. 11316 del 05-05-2017....

Ordinanza n. **279** del **28/04/2017**

**OGGETTO: demolizione fabbricati pericolanti nel Comune di Amatrice alla Fraz. Moletano, adibito a abitazioni, Fg 72 p.lle n. 376 - 408.**

## IL SINDACO

**CONSIDERATO** che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

**ATTESO** che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

**TENUTO CONTO** che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione delle "Zone Rosse";

**RICHIAMATA** l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 di interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

**ATTESO** che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

**CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

**DATO ATTO CHE** il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti e altre strutture e infrastrutture;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES;

**DATO ATTO CHE** all'interno del centro abitato della Frazione Moletano, insistono due

edifici pericolanti adibiti a abitazioni, identificati al NCEU al foglio 72 particelle n. 376 - 408 sub. 1, gravemente danneggiati dallo sciame sismico iniziato il 24.08.2016;

**APPURATO** che i fabbricati sopra citati, catastalmente, risultano di proprietà di:

- D'ANGELO LUIGI nato a AMATRICE (RI) il 09/09/1948 DNGLGU48P09A258V;
- D'ANGELO GIUSEPPINA nata a AMATRICE (RI) il 18/11/1954 DNGGPP54S58A258L;
- CLEMENTI ANGELA nata a AMATRICE (RI) il 27/04/1926 CLMNGL26D67A258N;
- D'ANGELO FABIO nato a AMATRICE (RI) il 03/10/1958 DNGFBA58R03A258B;
- D'ANGELO DAVIDE nato a AMATRICE (RI) il 09/12/1948 DNGDVD48T09A258C
- D'ANGELO FRANCESCO nato a AMATRICE (RI) il 05/10/1950 DNGFNC50R05A258V;

**VISTA** la scheda di valutazione GTS n. 02 del 13/03/2017, che allegata al presente provvedimento ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per l'immobile in argomento: *"Immobili su tre livelli aventi struttura portante mista in muratura di pietrame incoerente con tetto a due falde in laterocemento con cordolo di coronamento in c.a. avente altezza massima di circa m. 8,50. Il fabbricato presenta un gravissimo quadro fessurativo a carico della muratura portante con espulsione di materiale lapideo dalla facciata su strada e innesco di cinematismo di un cantonale con probabile crollo dello stesso.sul fabbricato adiacente. Stante quanto sopra vista l'incombenza dell'immobile su pubblica via e stante la necessita della demolizione della chiesa adiacente avente i muri in comune se ne propone la demolizione totale dei due manufatti. In corso d'opera si rimande la verifica del taglio sulla particella 407. Si raccomanda di recuperare i conci lapidei delle aperture durante la demolizione."*;

**CONSIDERATO** che le recenti scosse sismiche, le copiose precipitazioni e il gelo, hanno ulteriormente aggravato le condizioni, già gravi, del/dei manufatto/i di che trattasi, rendendole quanto mai precarie;

**CONSIDERATO** in base a tutto quanto sopra esposto, l'aggravarsi della minaccia di crollo sulla strada pubblica e l'esistenza di un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica, e che ogni ulteriore indugio potrebbe gravemente aumentare il pericolo;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO** che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

**COMPARATI** i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

**TENUTO CONTO** delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

**TENUTO CONTO** delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*;

**CONSIDERATO** pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'/degli immobile/i prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

**RITENUTO** di dover produrre ampia documentazione fotografica atta a determinare lo stato di consistenza dell'/degli immobile/i in argomento e a raffigurarne le condizioni;

**VISTA** l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

**VISTA** l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

**VISTA** l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*, ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica *"Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili"*
- L'art. 6, in rubrica *"Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali"*;

**VISTA** la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante *"attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori"*;

**VISTA** la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante *"diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali"*;

**VISTA** la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: *"Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti"*;

**DATO ATTO** che l'intervento di demolizione totale oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

**VISTO** l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

**VISTO** l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

**ATTESO** che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L. n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO CHE** la Regione Lazio ha disposto di farsi carico della gestione della demolizione di alcuni fabbricati pericolanti siti in Amatrice e frazioni;

**VISTA** la nota del 23.03.2017 del Coordinatore del COI, con la quale si comunica che gli interventi di demolizione e sgombero delle macerie pubbliche e private di cui alle proposte del GTS recenti o ancora non emesse ante 01.03.2017 saranno eseguiti a cura della Regione Lazio;

## **ORDINA**

**LA PREMESSA** forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata;

**LA DEMOLIZIONE TOTALE** dei fabbricati sopra descritti siti alla Fraz. Moletano di Amatrice, censiti al NCEU al Fg. 72 particelle n. 376 - 408 Sub. /, adibiti a abitazioni, meglio indicati nella planimetria catastale allegata, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità. Il provvedimento è in accordo con quanto convenuto con la scheda di valutazione GTS n. 02 del 13/03/2017, che allegata al presente provvedimento ne costituisce sua parte integrante sostanziale, dalla quale si rileva: *“Immobili su tre livelli aventi struttura portante mista in muratura di pietrame incoerente con tetto a due falde in laterocemento con cordolo di coronamento in c.a. avente altezza massima di circa m. 8,50. Il fabbricato presenta un gravissimo quadro fessurativo a carico della muratura portante con espulsione di materiale lapideo dalla facciata su strada e innesco di cinematisma di un cantonale con probabile crollo dello stesso.sul fabbricato adiacente. Stante quanto sopra vista l'incombenza dell'immobile su pubblica via e stante la necessita della demolizione della chiesa adiacente avente i muri in comune se ne propone la demolizione totale dei due manufatti. In corso d'opera si rimande la verifica del taglio sulla particella 407. Si raccomanda di recuperare i conci lapidei delle aperture durante la demolizione.”*;

**CHE** il detto intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio, quale Soggetto Attuatore delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto di quanto descritto dal Decreto Legislativo 09.04.2008, n° 81, e piu' segnatamente con l'adozione di un apposito *“Programma di demolizioni”*, secondo il quale la successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, con particolare riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154 e 155 nel medesimo decreto;

**CHE** copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
- al COI;
- al DICOMAC;
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;

ciascuno per le proprie competenze.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente

è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

### **DISPONE**

di notificare la presente ordinanza a:

- D'ANGELO LUIGI nato a AMATRICE (RI) il 09/09/1948 DNGLGU48P09A258V;
- D'ANGELO GIUSEPPINA nata a AMATRICE (RI) il 18/11/1954 DNGGPP54S58A258L;
- CLEMENTI ANGELA nata a AMATRICE (RI) il 27/04/1926 CLMNGL26D67A258N;
- D'ANGELO FABIO nato a AMATRICE (RI) il 03/10/1958 DNGFBA58R03A258B;

- D'ANGELO DAVIDE nato a AMATRICE (RI) il 09/12/1948 DNGDVD48T09A258C
  - D'ANGELO FRANCESCO nato a AMATRICE (RI) il 05/10/1950 DNGFNC50R05A258V;
- in qualità di proprietari del/degli immobile/i oggetto del presente provvedimento.  
Amatrice lì 28/04/2017

**IL SINDACO**  
F.to Pirozzi Sergio

